



RESPONSABILITÀ

Produttori che gestiscono gli impianti di cui in precedenza: **responsabili dell'installazione e manutenzione dell'apparato di campo e del relativo sistema di comunicazione a livello di impianto di produzione che consentono la rilevazione dai dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.** Le disposizioni relative alla rilevazione delle misure in tempo reale dell'energia elettrica attiva prodotta a livello di singolo gruppo di generazione trovano applicazione solo per impianti di produzione nuovi.

DSO: responsabili della rilevazione dei dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, **della loro gestione e messa a disposizione di Terna secondo le modalità concordate tra TSO e DSO** e previste dal CdR. A tal fine, i DSO possono avvalersi di altri DSO secondo modalità pattuite tra le parti. Nel caso in cui **le imprese che non effettuano l'attività** di rilevazione dei dati **nemmeno avvalendosi**, allo scopo, **di altri DSO, devono comunicare all'Autorità e a Terna, entro il 31 gennaio 2022, esplicita rinuncia** in cui si afferma di non aver trovato altri DSO di cui avvalersi per lo svolgimento delle attività. Decorsa tale data, la responsabilità delle attività connesse rimane in capo al DSO competente.

CLASSIFICAZIONE IMPIANTI

Con riferimento all'applicazione della Delibera in oggetto, gli **impianti di produzione**, connessi in **MT** e di **potenza ≥ 1 MW**, si dividono in:

- **esistenti**: entrati in **esercizio entro il 30 novembre 2022**;
- **nuovi**: entrati in **esercizio dal 1 dicembre 2022**.

Tale tempistica è stata definita per tener conto delle tempistiche, comunicate da ANIE, necessarie ai costruttori per rendere disponibili i Controllori Centrali di Impianti (CCI) – ottobre 2022 – e le relative tempistiche di installazione – almeno pari a due mesi.

DISPOSIZIONI PER I PRODUTTORI E I DSO – IMPIANTI NUOVI ED ESISTENTI

Con riferimento agli **impianti nuovi**, i **produttori devono installare, entro la data di entrata in esercizio, gli apparati di campo necessari per la rilevazione dei dati**, dando comunicazione al DSO competente entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA. **La mancata installazione di tali dispositivi è condizione sufficiente per sospendere l'attivazione della connessione.**

Per quanto riguarda gli **impianti esistenti**:

- **i produttori sono tenuti a installare i dispositivi e a darne comunicazione al DSO competente entro il 31 gennaio 2024**, accogliendo la nostra richiesta di posticipo delle date di adeguamento proposte in fase di consultazione. Alla comunicazione di **avvenuto adeguamento**, insieme al **nuovo regolamento di esercizio sottoscritto**, deve essere **allegata una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00 da un tecnico abilitato non dipendente del produttore** stesso in cui si attesta che l'impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T);
- **i DSO** devono:
 - **dare comunicazione tempestiva di quanto previsto dalla Delibera in oggetto attraverso il proprio sito internet e i portali informatici finalizzati alla gestione della connessione ai sensi del TICA qualora disponibili**, nonché a mettere a disposizione un format per la comunicazione di avvenuto adeguamento;



- **informare, entro il 31 maggio 2022**, tramite modalità che garantiscano il ricevimento della comunicazione, **tutti i produttori responsabili della gestione di impianti di produzione esistenti e connessi alla propria rete in relazione a quanto previsto della delibera in oggetto;**
- **Inviare ai produttori, entro il 30 settembre 2022, il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della Delibera in oggetto.**
- I **produttori** che hanno **adeguato gli impianti e dato comunicazione entro i termini stabiliti hanno diritto, per ciascun impianto adeguato, a un contributo forfettario** pari al prodotto tra 10'000 € (incrementato rispetto a quanto proposto in fase di consultazione, accogliendo in parte quanto da noi richiesto) e un coefficiente funzione della tempestività di adeguamento. **Il contributo forfettario** è determinato a partire dai costi medi di adeguamento (installazione dell'apparato di campo e relativo sistema di comunicazione a livello di impianto di produzione) identificati nello [Studio aggiornato del Politecnico di Milano](#) ed **ha la finalità di promuovere l'adeguamento tempestivo degli impianti**. Nella tabella seguente trovate il riepilogo del contributo spettante:

Invio comunicazione adeguamento	Coefficiente	Contributo spettante
Entro il 31/03/2023	1	10'000 €
Dal 1/04/2023 al 30/06/2023	0,75	7'500 €
Dal 1/07/2023 al 30/09/2023	0,50	5'000 €
Dal 1/10/2023 al 31/01/2024	0,25	2'500 €

- **Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione** di adeguamento e del regolamento di esercizio sottoscritto, i **DSO effettuano verifiche da remoto e sopralluoghi a campione per verificare l'avvenuta e corretta installazione dei dispositivi previsti e la piena operatività dello scambio dati. Per ogni sopralluogo**, il cui esito deve essere riportato in specifici verbali, **viene riconosciuto ai DSO un contributo pari a 200 €.**

In caso di esito negativo (per cause non imputabili al DSO) delle verifiche: il DSO comunica al produttore gli interventi necessari, prevedendo almeno due mesi per la loro implementazione. A seguito della nuova comunicazione di adeguamento del produttore, nel caso in cui l'esito sia ancora negativo e qualora sia decorsa la data del 1 gennaio 2024, il DSO inserisce il produttore tra i soggetti inadempienti, perdendo in questo modo il diritto al contributo forfettario.

In caso di esito positivo, il DSO eroga il contributo forfettario entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento. Nel caso di esito positivo a fronte di un primo esito negativo, il contributo viene erogato entro un mese dalla data della verifica con esito positivo.

Le date di invio e ricevimento delle comunicazioni sono definiti all'articolo 1, comma 1, lettere i) e k) del [TICA](#) (in caso di invio della comunicazione tramite PEC, tali date coincidono con la data di invio della PEC stessa).

DISPOSIZIONI PER I DSO E PER TERNA

I **DSO** devono:

- **Realizzare e rendere operative, entro il 30 novembre 2022, le infrastrutture di comunicazione e i relativi canali di comunicazione, necessari per dare piena attuazione alla regolazione dello scambio dati;**
- **Alla fine di ogni trimestre, a decorrere dal 30 giugno 2023, inviare a Terna** (secondo modalità definite dalla stessa) **l'elenco degli impianti esistenti:**
 - a) adeguati per i quali l'esito delle verifiche è positivo;



- b) adeguati per i quali l'esito delle verifiche è negativo e sono in corso gli interventi conseguenti necessari;
- c) adeguati per i quali l'esito delle verifiche è definitivamente negativo (decorso il 31 gennaio 2024);
- d) non adeguati.

indicando almeno la data di comunicazione dell'avvenuto adeguamento (ove effettuato), il codice CENSIMP e il codice POD dell'impianto di produzione, la provincia in cui è ubicato l'impianto esistente e la relativa potenza.

- **Mettere a disposizione di Terna**, secondo modalità definite dalla stessa:
 - a) Le **misure disponibili dell'EE prodotta dagli impianti di produzione connessi in BT e MT negli ultimi 5 anni**;
 - b) Le **misure validate dell'EE dagli impianti di produzione connessi in BT e MT**.

Terna, entro il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024, deve trasmettere all'Autorità una sintesi dei dati raccolti di cui ai punti a), b), c) e d), dando evidenza dei produttori inadempienti nella comunicazione da inviarsi entro il 31 marzo 2024.

COPERTURA DEI COSTI

I contributi forfettari per l'adeguamento degli impianti esistenti e i corrispettivi per i sopralluoghi per i DSO sono posti a valere sul Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali istituito dall'articolo 5, comma 5.13, della Delibera 568/2019/R/eel. **Per ottenere l'erogazione degli stessi da parte di CSEA, i DSO devono fornire evidenza**, secondo modalità definite dalla stessa CSEA:

- **dell'avvenuto versamento dei contributi forfettari per l'adeguamento degli impianti di produzione esistenti e della trasmissione a Terna dell'elenco dei singoli impianti di produzione esistenti adeguati**, comprensivo delle informazioni di cui sopra (codice CENSIMP, codice POD, potenza dell'impianto e provincia in cui è ubicato, data di comunicazione dell'adeguamento);
- **dei sopralluoghi effettuati**, il cui esito deve essere riportato in specifici verbali.

I costi sostenuti dai DSO per le attività relative all'infrastruttura di comunicazione e i relativi canali trovano copertura tramite gli strumenti tariffari utilizzati per la remunerazione dell'attività di distribuzione. Nel caso di gestori di SDC, tali oneri trovano copertura tramite le tariffe autonomamente definite degli stessi.

Infine, Terna dovrà aggiornare il proprio codice di rete per tenere in conto delle disposizioni di cui alla presente Delibera, nonché per garantire l'allineamento con le disposizioni contenute negli Allegati O e T alla norma CEI 0-16.